



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
[www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it](http://www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it)

Comune di LURANO  
[comune.lurano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lurano@pec.regione.lombardia.it)

risposta a vs. del 04/03/2026 prot. 1665  
ns. prot. 4564 del 04/03/2026

Cl. 34.28.10 fascicolo 352

**Oggetto: LURANO (BG) - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Variante generale al PGT Messa a disposizione del Rapporto Preliminare e Convocazione Prima Conferenza.**

In riferimento a quanto in oggetto si inviano le seguenti osservazioni.

In merito al profilo archeologico si rileva che sul territorio comunale sono noti i seguenti siti interessati in passato da ritrovamenti di interesse archeologico (*Carta Archeologica della Lombardia II. La Provincia di Bergamo* 1992; PTCP della Provincia di Bergamo <https://siter.provincia.bergamo.it/geomaster/mappeviewer.aspx>):

- Chiesa di San Lino: tomba di epoca imprecisata ed epigrafe funeraria romana, in questa zona furono probabilmente rinvenute anche tombe di età tardo repubblicana e tardo romana
- Campo a sud-est della Madonna delle Quaglie: resti di murature in ciottoli e materiali di età romana

Sul territorio comunale inoltre gli studi specialistici hanno riconosciuto numerose tracce della centuriazione romana, indizio della frequentazione del territorio in quest'epoca e della probabile presenza nel sottosuolo di testimonianze antiche connesse allo sfruttamento agricolo della pianura. Il contesto geomorfologico in cui è inserito inoltre, con particolare riferimento alla fascia dei fontanili, è particolarmente favorevole all'insediamento antico, come dimostrano i ritrovamenti nei comuni limitrofi e in altri territori collocati nello stesso tipo di contesto.

Oltre alle aree interessate da ritrovamenti archeologici e dai segni riconducibili alla centuriazione romana, sono da ritenere zone sensibili dal punto di vista archeologico i nuclei di antica formazione, gli edifici e luoghi di culto storici, i tracciati viari storici, le aree in prossimità dei fontanili

Tali zone devono essere oggetto di perimetrazione e inserite nelle Tavole di Piano come aree a potenziale archeologico e il Piano delle Regole dovrà prevedere che i progetti comportanti scavo e manomissione del sottosuolo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela. Si chiede dunque di prendere contatto con questo Ufficio per definire le modalità di perimetrazione delle aree. L'individuazione delle aree a potenziale archeologico non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, ma costituisce altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva di ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Per tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D. Lgs. 36/2023 art. 41 c.4 e al D. Lgs. 42/2004 art. 28 c.4.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Via Gezio Calini, 26 – 25121 BRESCIA – telefono: 03028965

PEC: [sabap-bs@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bs@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-bs@cultura.gov.it](mailto:sabap-bs@cultura.gov.it)

Per quanto attiene gli aspetti di tutela monumentale e paesaggistica, si trasmettono le seguenti osservazioni di carattere generale.

- Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si rammenta che, per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto. Per quanto riguarda l'individuazione e perimetrazione delle aree boscate tutelate per legge, si invita a fare riferimento all'art. 3 co. 3 del D.Lgs 34/2018, che definisce i boschi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, tutela che non può essere ridotta, ma soltanto ampliata in virtù delle competenze integrative in materia paesaggistica attribuite a Regione Lombardia;
- Per quanto concerne l'ambito architettonico-monumentale, si invita a una puntuale ed attenta mappatura e aggiornamento, negli elaborati del Piano, di tutti i beni tutelati, per legge o per decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii., recante Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, presenti nel territorio di competenza comunale.
- Si rammenta che per i beni sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale (artt. 12-13 del D.Lgs. 42/2004) o *ope legis* (art. 10) le specifiche disposizioni di tutela sono definite nella Parte II del citato D.Lgs, e che agli artt. 21 e 22 sono definiti gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero della Cultura. Si sottolinea altresì che la tutela *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs 42/2004, si applica a tutti gli edifici di proprietà pubblica o appartenenti a soggetti equiparati di diritto pubblico, realizzati da oltre 70 anni e fino a verifica dell'interesse culturale, così come disposto ai sensi dell'art. 12 del suddetto Codice.
- Ai fini della revisione del Piano di Governo del Territorio si sottolinea altresì la necessità della corretta perimetrazione del NAF, il cui limite deve essere definito sulla base di un'attenta analisi dell'edificato storico e degli ambiti del tessuto urbano consolidato, costituito dall'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento, le strade, le vie, le piazze ecc.. Si rammenta inoltre che l'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, comma 4, lettera g) sottopone a tutela "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico", e al comma 4 lettera f), include anche "ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico".
- Si ricorda infine che, per il combinato disposto dagli artt. 11 comma 1 lettera a) e 50 del D.Lgs. 42/2004 è vietato il "distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi degli edifici, esposti o no alla pubblica vista", senza l'autorizzazione del Soprintendente.
- All'interno del centro storico si invita a porre particolare attenzione alla salvaguardia dei caratteri peculiari dell'edificato storico, compresi quelli materici, e alle visuali verso il centro, verso il fiume e verso la campagna, nonché alla collocazione di impianti e arredi nelle aree vincolate. Non va infatti dimenticato che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico, anche l'impianto urbanistico è portatore di significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici dovranno pertanto orientarsi verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il più ampio contesto territoriale di riferimento.
- In generale si invita a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità, ma anche con riferimento ad ambiti più marginali, ma comunque rappresentativi dell'identità culturale del luogo. Per quanto riguarda gli ambiti di rigenerazione, si presti particolare attenzione, nella definizione dei parametri e delle caratteristiche di trasformazione, alla relazione con gli ambiti consolidati e con le aree sottoposte a tutela. In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si rammenta la necessità che in tutti in gli accordi, intese,

concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardino direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, sia coinvolto preventivamente anche lo scrivente Ufficio, competente in materia, al fine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giuseppe Stolfi

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D. Lgs 85/2005 e s.m.i.)

*I Funzionari responsabili dell'istruttoria*

*Stefania De Francesco, Alessandra Chiapparini*